

TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO – SEZIONE LAVORO

Ill.mo Giudice del Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C. NEI

CONFRONTI DI EVENTUALI CONTROINTERESSATI

PER

La sig.ra **PORRECA ELISA SILVIA** nata il 17.02.1965 ad Archi (CH) ed ivi residente alla Via Medaglia d'Argento n. 92, C.F. PRRLSL65B57A367E, rappresentata e difesa dall'**Avv. Nicola Della Pelle** del Foro di Lanciano (cod. fisc. DLLNCL80M03E243L) – il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni a mezzo P.E.C. all'indirizzo **nicola.dellapelle@avvocatilanciano.legalmail.it** oppure via fax al n. 178.2750451 – ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore corrente in Lanciano (CH) alla Via Ferro di Cavallo n. 141, giusta procura in calce al presente atto, rilasciata su documento separato da ritenersi parte integrante dello stesso ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e depositato all'interno del fascicolo telematico.

-ricorrente-

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A, C.F. 80185250588,

Ambito Territoriale di Chieti e Pescara, Ufficio IV, Sede di Chieti, in persona del l.r.p.t., sito in Chieti alla Discesa delle Carceri n. 2, C.F. 93028190663.

-resistenti-

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti inseriti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Chieti e nella seconda fascia delle Graduatorie di istituto della medesima provincia, valide negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per la classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria II Grado, che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'istante.

-potenziali resistenti-

CON OGGETTO



Diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle Graduatorie di istituto della provincia di Chieti, valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, **per la classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria II Grado**, in luogo di quelle della classe di concorso ADMM Sostegno Scuola Secondaria I Grado in cui risulta erroneamente inserita a causa di un mero errore materiale nella compilazione della domanda, con conseguente condanna del Ministero resistente alla rettifica della posizione dell'interessata.

* * *

IN VIA PRELIMINARE

1) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

L'art. 63, comma 1, d. lgs n. 165/2001, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, senza che abbia alcuna incidenza su tale giurisdizione la circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti", che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

Ai sensi del successivo comma quattro, restano devolute alla giurisdizione del G.A. le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

Nel distinguere la competenza del G.O. da quella del G.A., il legislatore fa sostanzialmente leva sulla distinzione tra:

- **atti di micro-organizzazione**, vale a dire **quegli atti organizzativo-gestionali aventi natura privatistica**, comprensivi, oltre che degli atti di gestione in senso stretto del singolo rapporto (la sanzione disciplinare, i trasferimenti, l'assegnazione delle mansioni, il licenziamento), anche degli atti di organizzazione minore, adottati dai dirigenti, al pari degli atti di gestione dei rapporti, nell'esercizio della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, nell'ambito e sulla base degli atti organizzativi di carattere generale (art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001). **In questi casi, si discorrerà di diritti soggettivi e la giurisdizione è in capo al G.O.**

- atti di macro-organizzazione pubblicistici, la cui adozione ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, D.lgs. n. 165/2001, è rimessa agli organi di indirizzo politico-amministrativo (si pensi alla fissazione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, all'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, etc.), con conseguenziale giurisdizione del G.A.



Quindi, l'art. 63 delinea un rapporto *genus-species* in virtù del quale alla “generale” giurisdizione del Giudice Ordinario nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, fa eccezione la “speciale” giurisdizione del Giudice Amministrativo.

La linea di confine tra le due giurisdizioni, deve essere indagata alla luce del criterio del c.d. ***petitum sostanziale***, da identificarsi nella natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui detti fatti sono manifestazione (ex plurimis, Cass. S.U. 17123/2019).

Sulla scorta di ciò è evidente che le questioni che riguardano la formazione delle graduatorie relative alle supplenze e il conferimento dei relativi incarichi attengono alla competenza del Giudice Ordinario.

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la nota ordinanza 25840/2016 (ed in successive conformi) ha chiarito una volta per tutte che:

«ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario».

La Suprema Corte ha anche precisato che la pubblicazione da parte dell'amministrazione scolastica degli elenchi dei posti disponibili per le supplenze a livello provinciale, preordinata alla scelta dei docenti secondo l'ordine di graduatoria, non può considerarsi come un atto di macro-organizzazione ma come atto di gestione. Di conseguenza a dirimere eventuali controversie deve essere il giudice del lavoro. (Cass., S.U., sent. n. 26802/2018).

Proprio in merito alla richiesta di collocamento di un docente nelle GPS, il Tar Lombardia con Decreto n. 334/2020 ha stabilito che *“La formazione e la gestione delle graduatorie permanenti e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze sono atti che, esulando rispetto a quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa, restano compresi tra le determinazioni assunte con la capacità*



e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e tutela di cui all'art. 2907 c.c., con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie è del giudice ordinario e non di quello amministrativo (Cons. St. ad plen. 12 luglio 2011 n.11, TAR Emilia Romagna 11 aprile 2017 n. 134, TAR Piemonte Sez. II 5 agosto 2016 n. 1110)”.

Il caso di specie verte appunto sul **diritto soggettivo** della ricorrente – scaturito direttamente dalla normazione primaria e previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti – ad essere inserita nella **prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle Graduatorie di istituto della provincia di Chieti, valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, per la classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria II Grado** (in luogo di quelle della classe di concorso ADMM Sostegno Scuola Secondaria I Grado in cui risulta erroneamente inserita a causa di un mero errore materiale nella compilazione della domanda, con conseguente condanna del Ministero resistente alla rettifica della posizione dell'interessata), da cui deriva la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

2) SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c. *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Considerato che ai sensi dell'art. 5 c.p.c., la competenza si determina in base allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione della sede in cui il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

È consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, la competenza per territorio va determinata secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., **in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio** (Ex plurimis Cass. 5481/2019; Cass. 6458/2018; Cass. 311172012; Cass. 21562/2007).

Sulla scorta di tale principio, è stato ritenuto che la competenza per territorio sulla domanda volta ad ottenere l'iscrizione nelle graduatorie permanenti costituite in diverse province spetta al Tribunale del luogo in cui il ricorrente, al momento dell'introduzione della lite, presta la propria attività lavorativa (Ex multis Cass. 162/2019; Cass. 11762/2016, Cass. 10449/2015).



Nel caso di specie, **la ricorrente presta attualmente servizio per il Ministero resistente presso l'Istituto Comprensivo "P. Borrelli" di Tornareccio (CH)**, qualifica di collaboratrice scolastica, con conseguente competenza territoriale del Tribunale adito (**doc. 01**).

* * * * *

NEL MERITO

IN FATTO

- 1) Il D.L. n. 126 del 29.11.2019 e il D.L. n. 22 del 8.4.2020 hanno istituito le **Graduatorie Provinciali per le Supplenze (di seguito "GPS")** utili per gli incarichi a tempo determinato su posto comune e di sostegno.
- 2) Con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022, il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle predette graduatorie, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (doc. 02).
- 3) Ai sensi dell'art. 3, comma 10, della precitata O.M., le **GPS per i posti di sostegno**, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, si distinguono in **2 FASCE**:
 - **prima fascia, in cui sono inseriti i soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado**;
 - la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:
 - a) per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
 - b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado
- 4) Il docente presente nelle GPS ha diritto di essere inserito anche nelle **Graduatorie di istituto**, che, ai sensi del successivo art. 11, comma 1, dell'O.M. 112/2022, sono articolate in **TRE FASCE**:
 - a) la prima fascia è costituita dai docenti presenti nelle GAE;
 - b) **la seconda fascia** è costituita dai docenti presenti in **GPS di prima fascia**;
 - c) la terza fascia è costituita dai docenti presenti in GPS di seconda fascia.
- 5) L'articolo 2 dell'O.M. 112/2022 stabilisce che per la copertura delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, si utilizzano dapprima le GAE e poi, in subordine, in caso di esaurimento o incapacienza, le GPS; in caso di esaurimento o incapacienza



delle GPS si ricorre alle Graduatorie di istituto. Per le supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti si utilizzano le Graduatorie di istituto.

- 6) Ciò precisato, con successiva nota dipartimentale n. 0018095 dell'11.05.2022, il Ministero fissava al 31.05.2022 (ore 23:59) il termine ultimo entro cui presentare la domanda telematica di partecipazione alle GPS, attraverso la pagina riservata con accesso dal portale ministeriale "*Istanze Online*" (doc. 03). La piattaforma digitale in questione era di tipo "rigido" in quanto consentiva la compilazione degli specifici campi ivi presenti, senza potervi apporre alcuna modifica o integrazione.
- 7) L'art. 7, comma 4, lettera e), dell'O.M. 112/2022, consentiva la partecipazione alla procedura anche a coloro che avessero conseguito l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno dopo il termine stabilito per la presentazione della domanda (31 maggio) ma entro il 20 luglio, onerandoli di comunicare il successivo conseguimento del titolo con apposita istanza telematica, da depositarsi dall'8 al 21 luglio 2022, ai sensi della nota dipartimentale n. prot. 24978 del 30.06.2022 (doc. 04).
- 8) Inoltre, ai sensi del precitato art. 7, comma 4, lettera e), dell'O.M. 112/2022, coloro che avessero conseguito il titolo di accesso all'estero e fossero in attesa del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, si sarebbero potuti iscrivere con riserva in attesa del provvedimento di riconoscimento, da comunicarsi poi in maniera tradizionale e senza alcuna procedura telematica, ai sensi del decreto dipartimentale n. prot. 27153 del 14.7.2022 (doc. 05).
- 9) L'inserimento con riserva non dà diritto alla stipula di contratti di supplenza, che potrà avvenire solo dopo lo scioglimento della riserva per effetto del riconoscimento del titolo. In attesa, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti *pleno iure*.
- 10) Tuttavia, è notizia di questi giorni che il Ministero sarebbe intenzionato a emendare siffatta preclusione, consentendo anche a coloro che sono inseriti in graduatoria con riserva, in attesa del riconoscimento del titolo estero, di essere destinatari delle proposte di assunzione.
- 11) Ciò precisato, in data **25.05.2022** la ricorrente presentava, nei termini e con le modalità previste, domanda di aggiornamento/inserimento nelle GPS e nelle Graduatorie di istituto della provincia di Chieti, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 n. prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.7338233.25-05-2022 (**doc. 06**).
- 12) La ricorrente chiedeva di essere inclusa nelle GPS di seconda fascia su posto comune per la classe di concorso B016 - **LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE**, ossia quale **insegnante tecnico-pratico (c.d. ITP) per la Scuola Secondaria di II Grado**, sulla base del titolo di studio di accesso, **Diploma di Istituto**



Tecnico Commerciale conseguito presso “E. Fermi” di Lanciano il 28/07/1984 (doc. 07), e degli altri requisiti prescritti dall’O.M. 112/2022 (nel caso di specie i 24 CFU; doc. 08).

- 13) Graduatoria in cui verrà correttamente inserita.
- 14) Giova rappresentare che **l’insegnante tecnico-pratico è profilo professionale presente solo nelle scuole secondarie di secondo grado (ex Scuola Superiore)**, e che pertanto, in base al titolo di studio posseduto, la ricorrente potrebbe svolgere attività di insegnamento solo nella scuola secondaria di secondo grado.
- 15) **La ricorrente chiedeva altresì l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto su posto di sostegno di prima fascia**, per il quale avrebbe conseguito il relativo titolo di specializzazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 20 luglio 2022 (Cfr. doc. 06, pag. 3).
- 16) Tuttavia, **PER MERO ERRORE MATERIALE**, alla sezione “*TAB7: GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCIA*”, nel menu a tendina relativa alla voce “*Graduatoria*” contenente le varie classi di concorso, la ricorrente selezionava la classe “**ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO**” (ex Scuola Media), in luogo di quella corretta e realmente voluta “**ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO**” (ex Scuola Superiore) (Cfr. doc. 06, pag. 3).
- 17) Con apposita istanza del 13.7.2022, n. prot. 8183489 (doc. 09), la ricorrente comunicava il conseguimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno, come prescritto dalla richiamata nota dipartimentale n. prot. 24978 del 30.06.2022.
- 18) In forza di quanto previsto dal citato art. 7, comma 4, lettera e), dell’O.M. 112/2022, avendo conseguito il suddetto titolo di specializzazione all’estero presso l’Universidad Catolica De Avila (doc. 10), la ricorrente sarebbe stata inserita nelle graduatorie di sostegno con riserva, in attesa della conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero.
- 19) L’Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e Pescara, Sede di Chieti, aveva affidato la valutazione delle domande di inserimento nelle GPS, e degli eventuali reclami, alle istituzioni scolastiche della provincia, ex art. 8 comma 5 dell’O.M. 122/2022 (doc. 12).
- 20) **In data 01.08.2022 venivano pubblicate le GPS per la Provincia di Chieti**, giusta nota dell’Ambito Territoriale di Chieti e Pescara n. prot. 13128 di pari data (doc. 13 e 14.1), che consentiva ai candidati di presentare eventuali **reclami avverso le graduatorie entro il termine di 5 giorni**.
- 21) La ricorrente constatava di essere stata inserita (con riserva) **nella prima fascia della classe di concorso “ADMM - Sostegno Scuola Secondaria I Grado”** (ossia quella selezionata per errore) e **non nella classe “ADSS - Sostegno Scuola Secondaria II Grado” realmente voluta** (Doc. 14.1, file “*CHIETI-GRADUATORIA_PROVINCIALE_ADMM_TAB7__01082022*” e



“CHIETI-GRADUATORIA_PROVINCIALE_ADSS_TAB7_01082022”, riprodotti rispettivamente anche ai docc. 14.2 e 14.3).

- 22) **Con reclamo del 05.08.2022** a mezzo PEC all’Istituto Scolastico delegato alla valutazione delle domande e ai reclami (I.I.S. “De Titta-Fermi” di Lanciano, cod. chis019001) e all’Ambito Territoriale di Chieti e Pescara, Sede di Chieti (**doc. 15**), poi reiterato in data 7.8.2022 ai medesimi uffici (**doc. 16**), la ricorrente **chiedeva inutilmente la rettifica della classe di concorso**, precisando che aveva selezionato per **mero errore** una classe di concorso sbagliata e che, come si evinceva dai titoli dichiarati, la domanda era invece finalizzata all’inserimento nelle Graduatorie di sostegno della Scuola Secondaria di secondo grado. Entrambe le comunicazioni rimarranno prive di riscontro.
- 23) **In data 25.08.2022, venivano pubblicate le GPS definitive**, giusta nota dell’Ambito Territoriale di Chieti e Pescara n. 15459 di pari data (doc. 17 e 18.1).
- 24) La ricorrente – nonostante il reclamo – risultava ancora inserita (con riserva) nelle GPS di prima fascia della classe di concorso sbagliata (ADMM - Sostegno Scuola Secondaria I Grado) e non in quella realmente voluta (ADSS – Sostegno Scuola Secondaria II Grado) (Cfr. doc. 18.1, file “CHIETI-GRADUATORIA_PROVINCIALE_ADMM_TAB7_25082022” e “CHIETI-GRADUATORIA_PROVINCIALE_ADSS_TAB7_25082022”, riprodotti rispettivamente anche ai docc. 18.2 e 18.3).
- 25) Tuttavia – in forza del c.d. “soccorso istruttorio”, ovvero dei più generali principi di buona amministrazione e buona fede, nonché degli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici – l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto inserire la ricorrente nella corretta graduatoria, perché, dai titoli dichiarati nella domanda (che le consentono di insegnare solo nella Scuola Secondaria di secondo grado) e dai reclami avanzati, era chiaro che la domanda era finalizzata all’inserimento nelle graduatorie della classe di concorso “ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di II Grado” e non in quella errata indicata nella domanda, frutto di un palese errore materiale.

IN DIRITTO

L’O.M. 112/2022, all’art. 3 comma 3 stabilisce che *“ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione (...)”*.

Il sistema, dunque, valuta le domande presentate dai docenti con modalità informatiche, ai sensi dell’art. 7, comma 2, dell’O.M. 112/2022, per il quale *“gli aspiranti presentano istanza di*



inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”.

Con nota dipartimentale n. 0018095 dell'11.05.2022, il Ministero ha stabilito che, a pena di esclusione dalla procedura, la relativa domanda di partecipazione doveva essere trasmessa telematicamente entro e non oltre il 31.05.2022 (ore 23:59), attraverso la pagina riservata con accesso dal portale ministeriale “Istanze Online” (doc. 02).

Come detto la piattaforma digitale in parola era di tipo “rigido” in quanto consentiva la compilazione degli specifici campi ivi presenti, senza potervi apporre alcuna modifica o integrazione.

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'O.M. 112/2022: *“Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza”.*

Il successivo comma 7 stabilisce che *“Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata all'articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione di cui all'articolo 6”.*

Al comma 12 viene invece precisato che *“Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”.*

In sintesi, quindi, la domanda di inserimento nella GPS va proposta necessariamente per via telematica ed entro il termine previsto, ed i titoli posseduti vanno indicati nella domanda senza produrre certificazione.

A mente dell'articolo 8 comma 5 dell'Ordinanza *“Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”.*

L'articolo 8, comma 6, prevede invece che: “In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.”

I principi costituzionali di buona amministrazione e imparzialità (così come quelli di correttezza e buona fede, applicabili anche alla P.A.) **impongono che tale norma debba essere interpretata non solo negativamente per l'aspirante** – nel caso in cui siano stati dichiarati titoli non effettivamente posseduti con conseguente rettifica del punteggio in diminuzione oppure esclusione dalla graduatoria –, **ma anche positivamente** – nel caso opposto in cui emerga che, dai titoli posseduti e correttamente dichiarati, sia scaturito un punteggio inferiore di quello corretto, oppure che da essi derivi l'inclusione nella graduatoria di cui si ha diritto ma dalla quale si è stati illegittimamente esclusi.



Più in generale, anche nell'ambito delle procedure per la formazione delle graduatorie per supplenze è pacificamente ammesso il ricorso all'istituto del c.d. **“SOCCORSO ISTRUTTORIO”**, di cui la suddetta norma – come sopra interpretata – ne rappresenta applicazione.

Il soccorso istruttorio è disciplinato **dall'art. 6, comma 1, lett. b) L. n. 241 del 1990**, a mente del quale il responsabile del procedimento nello svolgimento dell'istruttoria ***“può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”***

Il d.P.R. n. 445/2000, art. 71, comma 3, prevede inoltre che *“Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito”*.

L'istituto in parola consente in via generale all'amministrazione procedente di rimediare a eventuali omissioni, incompletezze e/o irregolarità, richiedendo all'interessato di integrare la documentazione prodotta e/o rettificare le dichiarazioni o istanze erranee o incomplete che dovessero comparire nella fase istruttoria preordinata all'emanazione dell'atto finale.

La ratio sottesa è la tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere.

Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della *par condicio* per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati (Consiglio di Stato, sez. 5, sent. 7975/2019).

Afferma il Consiglio di Stato che *“Specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)”*(Consiglio di Stato, sez. 5, sent. 7975/2019)

Sul punto il T.A.R. Abruzzo – L'Aquila sostiene che *“Questo Tribunale ha già avuto modo di ribadire che in materia di concorsi pubblici, **L'AMMINISTRAZIONE HA UN PRECISO OBBLIGO** di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure*



concorsuali e **DI ATTIVARSI PER MEZZO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART. 6 DELLA L. N. 241 DEL 1990, OVE SIANO RICONTRATI MERI ERRORI MATERIALI, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti.**

Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato (T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, 15 gennaio 2021 n. 11; 19 ottobre 2020, n. 361; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 11/04/2019, n. 465), atteso che se l’errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all’amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente (Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198), non tanto per attribuire all’interessato un vantaggio di sua spettanza, quanto perché la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare le migliori professionalità disponibili per realizzare il preminente interesse pubblico, che un errore di valutazione potrebbe pregiudicare.” (T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, 01.04.2021, n. 172).

Pertanto, anche nelle graduatorie per le supplenze, il riscontro di meri errori materiali **impone all’Amministrazione di attivare i suoi poteri di soccorso istruttorio al fine di ottenere la correzione delle informazioni**, atteso che l’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 e l’art. 71 del D.P.R. 445/2000, attribuiscono all’Amministrazione stessa il potere di chiedere la rettifica delle dichiarazioni e delle istanze erronee o incomplete invitando gli interessati a fornire quei chiarimenti necessari a superare la situazione di incertezza del quadro fattuale e giuridico emersa per la presenza di errori evidenti (T.A.R. Veneto Venezia Sez. 1a sentenza n. 144 del 9.2.2017 e Consiglio di Stato 7975/2019).

Sempre secondo il Consiglio di Stato: *“il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.*

In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall’Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – **il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili** (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) **rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza”** (Consiglio di Stato, sez. 5, sent. 7975/2019).



Sull'ammissibilità del soccorso istruttorio nelle procedure per l'emanazione delle GPS si è già espressa favorevolmente anche la giurisprudenza ordinaria (Trib. Napoli, sez. lav., sent. del 12.05.2022 n. 2733, *doc. 20*; Trib. Terni, sez. lav., ord. del 15.04.2021, *doc. 21*; Trib. Prato, sez. lav., 02.02.2022, n. 20).

Ad esempio, in un caso di mero errore materiale nell'indicazione della classe di concorso simile a quello per cui è causa, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli ha affermato che **“Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n.445/2000, quindi, la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete. Risulta evidente che si sia trattato di un semplice errore materiale, non corrispondente all'effettiva volontà dell'interessata, emergente dagli elementi contenuti nella domanda stessa, che la P.A., anche sulla base dell'istanza di autotutela presentata dalla candidata, avrebbe ben potuto e dovuto individuare, ove avesse eseguito un'idonea verifica di tale domanda: ciò, tenuto anche conto che l'informatizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti in possesso della P.A. (v. T.A.R. Veneto, Sez. I, n.1418/2016)”** (Trib. Napoli, sez. lav. sent. del 12/05/2022 n. 2733, *doc. 20*).

Non solo. Anche l'amministrazione scolastica è ricorsa al soccorso istruttorio per correggere errori materiali commessi dai candidati in fase di compilazione della domanda di partecipazione alle GPS, riconoscendo quindi l'applicabilità dell'istituto *de quo* in siffatte procedure.

Si veda per esempio la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ambito Territoriale di La Spezia, n. 0001523 del 24.08.2022, con il significativo oggetto **“Provvedimento di rettifica istanze – Soccorso istruttorio per le istanze di accesso alle GPS contrassegnate dal ricorso all'art. 15, c. 4, dell'OM 112/2022 inserito per mero errore materiale”**, in cui si afferma tra l'altro che: **“VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990 e in particolare gli artt. 6 e 18 riguardanti il dovere di soccorso istruttorio ... (omissis) **RITENUTO necessario, in ossequio ai principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell'attività amministrativa ex art. 97 Cost. e art. 1 della legge n. 241 del 07/08/1990 rettificare le posizioni errate ... (omissis)”** (**doc. 22**).**

Ciò precisato, applicando i suesposti principi al caso di specie, l'amministrazione convenuta avrebbe dovuto senz'altro provvedere a rettificare la posizione della ricorrente, inserendola nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle Graduatorie di istituto della provincia di Chieti, valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, per la classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria II Grado, in luogo di quelle della classe di concorso ADMM Sostegno Scuola



Secondaria I Grado in cui risulta erroneamente inserita a causa di un mero errore materiale nella compilazione della domanda.

Infatti, è documentalmente provato che, in sede di presentazione della domanda e dei successivi adempimenti procedurali richiesti dall'O.M. 112/2022, la ricorrente aveva indicato tutti i titoli e i requisiti necessari per essere inclusa nella classe di concorso corretta (con riserva, in attesa di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno) (Cfr. docc. 06 e 09).

Inoltre, con la medesima domanda, aveva chiesto di essere inclusa anche nelle GPS di seconda fascia su posto comune per la classe di concorso **B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE**, ossia quale **insegnante tecnico-pratico (c.d. ITP) per la Scuola Secondaria di II Grado**, sulla base del titolo di studio di accesso, Diploma di Istituto Tecnico Commerciale, e degli altri requisiti prescritti dall'O.M. 112/2022 (cfr. doc. 06, pag. 2; nonché docc. 07 e 08).

Graduatoria in cui verrà correttamente inserita.

Come detto, **l'insegnante tecnico-pratico è profilo professionale presente solo nelle Scuole Secondarie di secondo grado.**

Pertanto, in base al titolo di studio posseduto, **la ricorrente potrebbe svolgere attività di insegnamento solo nella Scuola Secondaria di secondo grado (ex Scuola Superiore).**

Di conseguenza, **la ricorrente potrebbe svolgere l'insegnante di sostegno solo nella Scuola Secondaria di secondo grado (ex Scuola Superiore)** e non in quella di primo grado (ex Scuola Media).

È altresì provato che la ricorrente aveva tempestivamente e correttamente presentato reclamo avverso le GPS pubblicate in data 01.08.2022, giusta PEC del 05.08.2022, poi reiterata in data 7.8.2022, con cui, evidenziando l'errore materiale commesso, aveva chiesto la rettifica della classe di concorso (docc. 15 e 16).

Quindi, dai titoli e requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione (ed effettivamente posseduti), nonché dal successivo reclamo, l'Amministrazione avrebbe potuto certamente dedurre che l'indicazione della classe di concorso "ADMM - Sostegno Scuola Secondaria I Grado" era sbagliata e frutto di un mero errore materiale, e che in realtà **l'interessata aveva voluto *ab origine* richiedere l'inclusione nelle graduatorie della classe di concorso "ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO", ossia l'unica nella quale potrebbe svolgere l'insegnante di sostegno.**

L'amministrazione, quindi, in ossequio all'istituto del soccorso istruttorio, avrebbe ben potuto inserire la ricorrente nella giusta classe di concorso, senza violare la *par condicio competitorum*.

La rettifica richiesta, difatti, non si sarebbe posta in contrasto con il principio di parità tra i partecipanti, perché la ricorrente aveva rispettato tutte le regole procedurali e aveva



correttamente dichiarato tutti i titoli e i requisiti idonei per essere inserita nelle GPS della classe di concorso effettivamente voluta: **quindi, con l'esercizio del predetto soccorso istruttorio, l'amministrazione non avrebbe rimediato a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma, viceversa, avrebbe adeguato la domanda stessa agli elementi di fatto (inoppugnabili) già a sua conoscenza.**

In ogni caso, l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto accogliere la richiesta di rettifica avanzata dalla ricorrente con i suddetti reclami, sia coerentemente con **i principi di buona amministrazione e buona fede**, che devono sempre improntare l'azione della P.A., ma anche secondo **gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici.**

Difatti trovano senz'altro applicazione le regole per l'interpretazione degli atti unilaterali (art. 1324 c.c.), secondo cui *«le clausole ... si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto»* (1363 c.c.) e, comunque, l'interpretazione deve essere improntata al canone di buona fede (art. 1366 c.c.).

Nel caso di specie, con un'interpretazione della domanda nel suo complesso – da cui si ricava che la ricorrente è in possesso dei titoli e requisiti per svolgere l'attività di insegnamento solo nella scuola secondaria di secondo grado e non in quella di primo grado –, l'amministrazione avrebbe potuto agevolmente dedurre che la domanda era diretta all'inserimento nelle graduatorie della classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria di secondo grado e non in quelle di primo grado.

Ancor di più dopo aver ricevuto i reclami da parte dell'interessata, in cui veniva evidenziato l'errore materiale commesso.

Sul punto, va osservato che trattasi di errore senz'altro scusabile, come si evince dalla manifesta similarità dei codici, recanti due caratteri identici e distinti esclusivamente dagli ultimi due (ADMM /ADSS).

Trattasi altresì di errore facilmente riconoscibile (in quanto individuabile dagli elementi contenuti nella domanda stessa, oltre che dai reclami presentati dalla candidata), che l'amministrazione avrebbe potuto di conseguenza emendare.

La diversa decisione dell'amministrazione è contraddistinta da una palese violazione dei richiamati principi generali e canoni ermeneutici (oltre che del dovere di soccorso istruttorio), essendo frutto di un eccessivo formalismo, tenuto anche conto che l'informatizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti in possesso della P.A. (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, n.1418/2016).

Tanto premesso, la sig.ra **PORRECA ELISA SILVIA**, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,



CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice adito, previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 cod. proc. civ., Voglia, per le ragioni tutte espresse nel presente ricorso, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

- 1) ***Accertare e dichiarare*** il diritto della ricorrente, per tutte le motivazioni di cui in premessa e previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi a tanto o stativi, **di essere inserita nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle Graduatorie di istituto della provincia di Chieti, valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per la classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria II Grado** – in luogo di quelle della classe di concorso ADMM Sostegno Scuola Secondaria I Grado in cui risulta erroneamente inserita a causa di un mero errore materiale nella compilazione della domanda –, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato in base ai titoli posseduti e dichiarati nella domanda, con riserva ex art. 7, comma 4, lettera e), dell'O.M. 112/2022 in attesa della conclusione della procedura di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno, ovvero, a pieno titolo qualora nelle more del presente giudizio intervenisse il suddetto riconoscimento o qualsivoglia altro provvedimento e/o disposizione normativa che (in deroga alla precitata norma dell'O.M. 112/2022) le consentisse comunque di essere individuata in qualità di avente titolo alla stipula di contratti di supplenza, e, per l'effetto,
- 2) ***condannare*** il Ministero resistente a provvedere in conformità a quanto sopra accertato e dichiarato, e quindi condannarlo a **rettificare la classe di concorso della ricorrente, inserendola nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle Graduatorie di istituto della provincia di Chieti, valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per la classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria II Grado** – in luogo di quelle della classe di concorso ADMM Sostegno Scuola Secondaria I Grado in cui risulta erroneamente inserita a causa di un mero errore materiale nella compilazione della domanda –, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato in base ai titoli posseduti e dichiarati nella domanda, con riserva ex art. 7, comma 4, lettera e), dell'O.M. 112/2022, in attesa della conclusione della procedura di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno, ovvero, a pieno titolo qualora nelle more del presente giudizio intervenisse il suddetto riconoscimento o qualsivoglia altro provvedimento e/o disposizione normativa che (in deroga alla precitata norma dell'O.M. 112/2022) le consentisse comunque di essere individuata in qualità di avente titolo alla stipula di contratti di supplenza, con ogni provvedimento conseguenziale;



3) *con vittoria di spese e competenze professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.*

IN VIA ISTRUTTORIA

Si offrono in comunicazione i documenti indicati in ricorso, come da separato indice, chiedendo sin d'ora di volersene avvalere.

RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C. NEI CONFRONTI DI EVENTUALI CONTROINTERESSATI

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità o di riservatezza.

Nel caso che ci occupa il ricorso ha per oggetto il diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle Graduatorie di istituto della provincia di Chieti, valide negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per la classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria II Grado, in luogo di quella sbagliata indicata in domanda per mero errore materiale.

Pertanto ai fini dell'integrazione del contraddittorio il ricorso dovrà essere notificato a tutti i docenti presenti nelle suddette graduatorie potenzialmente controinteressati.

Considerato che:

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari potrebbe allungare eccessivamente i tempi del procedimento, in ragione dell'elevato numero dei destinatari e dell'impossibilità per la parte istante di individuare in tempi celeri i loro dati anagrafici e gli indirizzi;
- che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio, in quanto, è notorio che un comune cittadino non visioni quotidianamente il Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (Sul punto, si veda per es. Consiglio di Stato sent. n. 106/1990);fermo restando che la pubblicazione in G.U. sarebbe particolarmente dispendiosa per il ricorrente;
- che i Giudici del Lavoro e i Giudici Amministrativi dispongono sistematicamente - quale forma di notifica alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata, che al contrario della G.U., è costantemente seguito da tutti i candidati.

Tanto premesso la ricorrente, ut supra rappresentata e difesa,



CHIEDE

che Codesto Ill.mo Giudice voglia autorizzare la notificazione, solamente nei confronti dei potenziali controinteressati, con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, **mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito**, del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione d'udienza.

Ai sensi e per gli effetti del T.U. sulle spese di giustizia, **il difensore della ricorrente dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato**, con Contributo Unificato pari ad € 259,00, così ridotto in ragione del rito.

Salvezze illimitate.

Lanciano lì 30 marzo 2023.

Avv. Nicola Della Pelle

